

**Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30.**

**1. Oggetto**

1. Il presente atto prevede disposizioni attuative della materia del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 e disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche secondo i contenuti dell'Intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU) e del successivo Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013.

**2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche**

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello nazionale e le associazioni dei consumatori, individuano le aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 28 della L.R. 30/2016.

**3. Disposizioni concernenti i Mercati**

**3.1 Posteggi mercatali**

1. I comuni possono individuare i posteggi in relazione:
  - a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
  - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
  - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
  - d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.
2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio in relazione alle esigenze dei consumatori.
3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
4. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il



rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle organizzazioni di categoria provinciali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

7. Al fine di non limitare la libera concorrenza oltre il tempo, necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati, i comuni stabiliscono la durata della concessione del posteggio mercatale per un periodo compreso tra i 9 e i 12 anni.

### **3.2.1 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati**

1. Al fine di agevolare comuni e operatori e con l'obiettivo di garantire una modulistica omogenea e semplificata, utilizzabile per tutti i procedimenti di selezione, la Regione predispone bandi-tipo e relative domande di partecipazione agli stessi, con provvedimento del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

a) titolo in scadenza, ove posseduto;

b) regolarità contributiva di cui all'articolo 23 della L.R. 30/2016.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.


Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il



punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

**b)** nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7 punti** per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale ed a rispettare le eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti al fine della salvaguardia delle aree predette;

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **3.2.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

**a)** criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 5**

*devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:*

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e prodotti italiani;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

**b)** criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 3**

*deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:*

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet;

**c)** criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 2**

*devono essere garantiti:*

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. I Comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di **3 punti**, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.



3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1, lettera a1) - anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

### **3.2.3 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti**

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 3.2.2.

### **3.2.4 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze (*spunte*) nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, sommata con quella dell'eventuale dante causa. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal Comune, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

### **3.2.5 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli di cui all'articolo 10, lettera h) della L.R. 30/2016 può essere riservato fino ad un massimo del *dieci per cento* dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.2.4. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo della regolarità contributiva.

### **3.2.6 Prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea o extra europeo**

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.



2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

### **3.2.7 Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio**

1. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune. L'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

## **4. Disposizioni riguardanti le fiere e iniziative analoghe**

### **4.1 Aree per le fiere**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

### **4.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione**

1. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate, al Comune interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (pec) almeno *sessanta* giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.

3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi **3 anni**. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno *venti* giorni prima dello svolgimento della fiera.



6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.4.

7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

#### **4.3 Iniziative di carattere internazionale**

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello nazionale, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di cui al punto 1.

#### **5. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private**

##### **5.1 Aree per il commercio in forma itinerante**

1. Il Comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 31, comma 3 della L.R. 30/2016.

2. I Comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 20, comma 5 della L.R. 30/2016.

##### **5.2 Aree private**

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, la stessa, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3 della L.R. 30/2016.

#### **6. Posteggi isolati**

1. I Comuni stabiliscono la durata delle concessioni dei posteggi isolati, che deve essere compresa tra 9 e 12 anni, come previsto dall'Intesa della Conferenza Unificata del 2012. I criteri di assegnazione dei posteggi sono quelli indicati ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2.

#### **7. Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.**

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello nazionale e le associazioni dei consumatori, procede al riordino ed alla regolamentazione del settore del commercio così come stabilito all'articolo 31 della L.R. 30/2016.



## 8. Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, è decisa dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1 della L.R. 30/2016 e delle presenti disposizioni regionali.
2. Lo spostamento definitivo del mercato può essere disposto dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2 della L.R. 30/2016 e delle presenti disposizioni regionali.
3. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 della L.R. 30/2016.
4. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 3 della L.R. 30/2016.
5. Il Comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.
6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

## 9. Norme transitorie

1. Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per **sette** anni da tale data, quindi fino al **7 maggio 2017** compreso.
2. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al **04 luglio 2017** compreso.
3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
4. Al fine di assicurare certezza agli operatori e garantire il regolare svolgimento delle procedure di assegnazione dei posteggi nei termini indicati ai commi 1 e 2, i Comuni danno comunicazione delle selezioni, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico (BURAT) del relativo avviso di selezione, non oltre il **30 novembre 2016**, tenendo conto che l'Intesa della Conferenza unificata del 2012, stabilisce che le selezioni debbano essere pubblicate **90** giorni dopo la comunicazione delle stesse.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10